



Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

DETERMINAZIONE

N. C0624 del 16/03/2010

Proposta n. 4266 del 09/03/2010

Oggetto:

Regime Quote Latte - Campagna lattiera 2008/2009 - Ricorso gerarchico per mancato riconoscimento causa di forza maggiore, art.3 c.1 della Legge n.119/2003 e art.4 c.1 D.M. 31/07/2003 - Ditta Di Pietro Vanda - Ricorso non accolto.

Proponente:

Estensore	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile del procedimento	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	GINO SETTIMI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Regime Quote Latte - Campagna lattiera 2008/2009 – Ricorso gerarchico per mancato riconoscimento causa di forza maggiore, art.3 c.1 della Legge n.119/2003 e art.4 c.1 D.M. 31/07/2003 – Ditta Di Pietro Vanda – Ricorso non accolto.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO quanto sancito dall'art.3 c.1 della legge n.119/2003: *“.....nel caso in un periodo di contabilizzazione un produttore non utilizzi almeno il 70 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, decade dalla titolarità del quantitativo non utilizzato. Sono esclusi dalla decadenza della titolarità della quota i produttori per i quali le regioni e le province autonome abbiano riconosciuto la sussistenza di una causa di forza maggiore, debitamente iscritta nel registro di cui all'articolo 2, comma 2, entro e non oltre il termine del periodo di commercializzazione. Entro il successivo 30 giugno le regioni e le province autonome comunicano ai produttori interessati la decadenza della titolarità del quantitativo di riferimento non utilizzato. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, inclusa la dettagliata definizione delle cause di forza maggiore ammissibili. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 10, comma 15, non costituisce utilizzo della quota.”*

VISTO quanto sancito dall'art.4 c.1 del D.M. 31/07/2003: *“Qualora nel corso dell'ultimo periodo di dodici mesi, il produttore non utilizzi il proprio quantitativo individuale di riferimento, separatamente per le consegne e le vendite dirette, per almeno il 70 per cento, senza aver ottenuto il riconoscimento di una causa di forza maggiore, decade dalla titolarità della quota non utilizzata.”*

PRESO ATTO della richiesta di riconoscimento di causa di forza maggiore inoltrata ai sensi dell'art.4 cc.7 e 8 del D.M. 31/07/2003 dalla ditta Di Pietro Vanda all' Area Decentrata Agricoltura (A.D.A.) di Latina ed acquisita a protocollo con n.55706 del 07/04/2009 nella quale la sussistenza della causa di forza maggiore viene evidenziata contrassegnando sia il *“furto o perdita accidentale di parte consistente del patrimonio bovino da latte”*, sia la *“distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera”*, sia le *“epizootie e altre cause sanitarie, certificate dall'autorità sanitaria competente o da veterinari riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n.196 del 22/05/1999, che compromettano la produzione lattiera”*;

PRESO ATTO della nota prot. n.68215 del 27/04/2009 con la quale l'A.D.A. di Latina comunicava alla ditta Di Pietro Vanda la necessità di produrre la documentazione necessaria alle verifiche previste dalla normativa vigente in merito alla sussistenza della causa di forza maggiore concedendo contestualmente 20 giorni di tempo per la presentazione delle documentazioni richieste ed informando la ditta che, decorso inutilmente il lasso di tempo indicato, l'A.D.A. di Latina non avrebbe potuto procedere al riconoscimento delle cause suddette;

PRESO ATTO che, con nota acquisita a protocollo dall'A.D.A. di Latina con n.110438 del 24/06/2009, la ditta Di Pietro Vanda ha fatto pervenire la seguente documentazione:

- ✓ nota del Servizio Veterinario n. 1540 del 22/04/2009 nella quale lo stesso dichiara, senza entrare nel merito eziologico, la presenza di *“danni alle strutture- ricoveri aziendali sia delle vacche in asciutta che in lattazione”* con successivo spostamento degli animali e consecutivo pregiudizio della produzione e della qualità del latte;
- ✓ denuncia ai Carabinieri della Stazione di B.go Sabotino, in data 19/08/2008, di scomparsa di numero 4 bovine effettuata dal sig Graziani Roberto (figlio della titolare dell'azienda);

PRESO ATTO che in data 17/08/2009 la ditta Di Pietro Vanda ha fatto pervenire all'A.D.A. di Latina una relazione a firma del Dr. Agr. Severino Genzano sullo stato delle strutture di ricovero e delle cause che hanno determinato la distruzione di parte di dette strutture con pregiudizio della produzione in seguito ad un evento calamitoso avvenuto nel Dicembre 2008;

PRESO ATTO della nota prot. n.161952 del 24/09/2009 con la quale il Dirigente dell'A.D.A. di Latina comunica alla ditta Di Pietro Vanda che: *“la documentazione fatta pervenire con la suddetta nota non risultava idonea al riconoscimento delle cause di forza maggiore e pertanto non si è proceduto al riconoscimento in quanto la nota del servizio veterinario riportava la presenza di danni alle strutture quale causa di pregiudizio della produzione ma non riportava né l'origine né il periodo in cui tali danni si sono verificati. Tali indicazioni erano necessarie per l'eventuale riconoscimento delle cause di forza maggiore attribuibili alla distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera. La perdita di bestiame non riguardava l'azienda condotta dalla Ditta.”*

PRESO ATTO delle ulteriori motivazioni addotte dall'A.D.A. di Latina, sempre nella nota prot. n.161952 del 24/09/2009, che hanno portato al mancato riconoscimento della causa di forza maggiore in questione, ovvero:

- ✓ la perdita di bestiame non risultava supportata da alcuna documentazione probante né, dall'anagrafe bovina, risultavano diminuzioni significative di vacche da latte.
- ✓ la presenza di epizootie od altre cause sanitarie non risultavano evidenziate nella nota del Servizio Veterinario che attribuiva alla parziale distruzione dei fabbricati destinati al ricovero della mandria il pregiudizio delle produzioni, nè è stata prodotta altra documentazione a supporto di presenza di malattie della mandria produttiva che potevano pregiudicare la produzione.
- ✓ dall'esame delle produzioni consegnate risultava un andamento delle consegne pressoché regolare da aprile 2008 a gennaio 2009 con una produzione media intorno a 16.000 Kg (produzione media del periodo). Solamente nei mesi di febbraio e marzo si evidenziava una marcata flessione produttiva che, sulla base della documentazione presentata, poteva essere attribuita alla parziale distruzione dei ricoveri zootecnici investiti dalla tromba d'aria.
- ✓ i livelli produttivi realizzati per quasi tutto il periodo, ad eccezione degli ultimi due mesi, non avrebbero comunque consentito il raggiungimento del 70% della quota assegnata indipendentemente dal verificarsi della perdita accidentale delle strutture di ricovero delle bovine. Infatti con i livelli produttivi sopra evidenziati, la produzione si sarebbe comunque attestata intorno al 55 % della quota posseduta.
- ✓ la comunicazione di causa di forza maggiore è avvenuta successivamente alla chiusura della campagna 2008/2009, conclusasi il 31/03/2009, e quindi oltre il termine stabilito dall'art.4 c.9 del D.M. 31/07/2009.

VISTO il ricorso gerarchico in opposizione presentato dalla ditta Di Pietro Vanda al Dipartimento Economico ed Occupazionale – Affari Generali acquisito con protocollo n.208364 del 03/12/2009 contro il mancato accoglimento del riconoscimento di causa di forza maggiore annualità 2008/2009 di cui alla nota dell'A.D.A. di Latina prot. n.161952 del 24/09/2009;

VISTA la documentazione allegata al ricorso gerarchico di cui sopra, ovvero:

- ✓ copia della comunicazione dell'A.D.A. di Latina prot. n.161952 del 24/09/2009;
- ✓ copia della comunicazione della Direzione regionale Agricoltura di avvio del procedimento di decadenza parziale di quota per ridotta produzione prot.107806 del 22/06/2009;
- ✓ tabella su carta intestata della coop. agr. Lattepiù che riporta il latte consegnato dalla ditta interessata per tutto il 2008;
- ✓ copia di denuncia di smarrimento di passaporti di n. 13 bovini in data 18/07/2008 sporta dal sig Graziani Roberto;
- ✓ copia della denuncia di smarrimento di n.4 bovini in data 19/08/2008 sporta dal sig. Graziani Roberto;
- ✓ copia della nota con cui Di Pietro Vanda delega il proprio figlio Graziani Roberto a presentare denuncia di smarrimento di n.3 bovini;Copia della documentazione già presentata in data 24/06/2009;
- ✓ copia della nota prot. n.1540 del 22/04/2009 rilasciata dalla ASL Servizio veterinario Comprensorio centrale di Pontinia avente per oggetto: sopralluogo e prescrizioni.

VISTA la nota prot. n.215264 del 15/12/2009 con la quale il Dirigente dell'Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari trasmette all'A.D.A. di Latina copia del ricorso gerarchico in questione e contestualmente invita l'A.D.A. stessa all'invio di eventuali controdeduzioni nel merito;

PRESO ATTO delle osservazioni nel merito del ricorso gerarchico esposte dall'A.D.A. di Latina con nota indirizzata alla Direzione Regionale Agricoltura prot. n.29796 del 18/02/2010 così come acquisita a protocollo dal Dipartimento Economico ed Occupazionale – Affari Generali con n.39122 del 03/03/2010, ed in particolare:

- ✓ la denuncia sporta dal Sig. Graziani Roberto in data 18/07/2008, allegata al ricorso di cui sopra, non è stata antecedentemente prodotta all'A.D.A. di Latina;
- ✓ la denuncia del 18/07/2008 fa riferimento allo smarrimento di soli passaporti di bovini e non di bovini, tant'è che i capi indicati nella denuncia risultano tutt'oggi a carico delle aziende proprietarie Di Pietro Vanda e Graziani Roberto, ad eccezione della bovina matricola IT0599900077532 che risulta venduta il 26/01/2007. Di tali bovine, nella Banca Dati Nazionale (B.D.N.) dell'Anagrafe Bovina Nazionale, n.4 risultano di proprietà di Graziani Roberto e n.9 di proprietà di Di Pietro Vanda;
- ✓ i capi effettivamente smarriti sono quelli riportati nella denuncia del 19/08/2008; di questi, nella B.D.N., n.3 risultano di proprietà di Di Pietro Vanda e n.1 di proprietà di Graziani Roberto;
- ✓ secondo quanto stabilito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" nel rispetto delle prescrizioni del Decreto Interministeriale del 31/01/2002, l'Anagrafe Nazionale Bovina considera potenzialmente produttive le bovine aventi un'età compresa tra i 30 e i 120 mesi, mentre i capi oggetto dello smarrimento avevano un'età di circa 24 mesi;
- ✓ la perdita di n.3 bovine, su una consistenza media rilevata all'anagrafe nazionale per il 2008/2009 di circa 55 bovine potenzialmente produttive, non è condizione sufficiente a giustificare una mancata produzione superiore al 30%; in effetti il calo produttivo, già visibile nel mese di aprile 2008, è antecedente sia allo smarrimento delle bovine avvenuto nell'agosto 2008, che alla perdita dei ricoveri agricoli in seguito all'evento calamitoso del dicembre 2008;
- ✓ l'istanza iniziale di richiesta di riconoscimento di causa di forza maggiore avanzata dalla ditta Di Pietro Vanda non riportava alcuna documentazione allegata dalla quale si potesse ricavare elementi utili a stabilire il periodo in cui gli eventi

dichiarati si sono verificati ed in che cosa questi effettivamente consistessero. Pertanto la successiva richiesta documentale da parte dell'A.D.A. di Latina non pregiudica la verifica del rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente.

ESAMINATE le argomentazioni fornite nel ricorso gerarchico;

EFFETTUATI i necessari accertamenti e riscontri;

RITENUTO, sulla base delle argomentazioni prodotte e per le motivazioni sopra riportate, di non accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta Di Pietro Vanda acquisito a protocollo dal Dipartimento Economico ed Occupazionale – Affari Generali con n.208364 del 03/12/2009.

DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,

di non accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Di Pietro Vanda ed acquisito a protocollo dal Dipartimento Economico ed Occupazionale – Affari Generali con n.208364 del 03/12/2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Di tale decisione verrà data comunicazione all'interessato a mezzo notifica postale per Raccomandata A.R.

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Guido Magrini